

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 625 - Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - **Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Campania.**

VISTO il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito chiamato Codice;

CONSIDERATO CHE

- gli articoli 20, comma 2, e l'articolo 21 comma 2 del Codice, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:

a. trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b. raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c. verificano periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d. trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e. conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);

- il parere del Garante può essere fornito anche su "schemi tipo";

- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTO l'art. 181 comma 1 lett. a del Codice, così come modificato dal decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 188, che fissa per il 31 dicembre 2005 il termine ultimo per l'emanazione del suddetto Regolamento;

VISTO che il suddetto termine è stato prorogato alla data del 15 maggio 2006 ai sensi e per gli effetti della legge n. 51 del 23 febbraio 2006, che converte in legge il D.L. n. 273 del 30 dicembre 2005;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla redazione di un Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex art. 20, commi 2 e 3, ed ex art. 21 comma 2 del Codice;

CONSIDERATO che nel presente Regolamento non sono inseriti i tipi di dati e le operazioni eseguibili già espressamente previsti nelle leggi di settore oppure concernenti quei trattamenti per i quali il Codice stesso demanda ad altre fonti normative (ad es., art. 59 del

Codice in materia di accesso ai documenti amministrativi demanda alla L. 241/90 e ai rispettivi Regolamenti di esecuzione la disciplina della tipologia di dati e delle operazioni eseguibili) ovvero, più ampiamente, che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente Regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari né i seguenti trattamenti:

- i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76 del Codice,

- i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del Codice;

- i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

VISTI i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali concernenti il trattamento di dati di carattere giudiziario e, in particolare, l'autorizzazione n. 7 del 21 dicembre 2005 al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Codice, e che, pertanto, esclude l'inserimento nel presente regolamento di schede relative all'argomento;

CONSIDERATO che, per quanto concerne tutti i trattamenti della presente proposta di Regolamento, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, alla non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTA l'intesa intervenuta il 15 dicembre 2005 fra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che, per quanto riguarda le strutture e le aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, prevede in particolare che:

a) gli aspetti relativi alle attività istituzionali di didattica e di ricerca siano disciplinati secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

b) gli aspetti relativi alle attività assistenziali integrate con l'attività di didattica e di ricerca siano disciplinate secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

c) debba essere accertata la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari e a quanto previsto negli schemi tipo di cui sopra di quanto disposto nei protocolli di intesa e nelle convenzioni già esistenti tra Università e Regioni/Province autonome;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'intesa fra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), potrà procedersi a sottoscrivere successive intese tra la Regione Campania e le Università ubicate nel territorio regionale;

PRESO ATTO del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, in base al quale i soggetti pubblici titolari di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, ma non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna, devono promuovere l'adozione di un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della competente amministrazione a cui gli stessi

fanno riferimento, la quale eserciti, tra l'altro, poteri di indirizzo e controllo;

VISTO lo schema tipo di Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 marzo 2006;

VISTO il parere emanato dal Garante datato 13 aprile 2006, con cui si approva il detto schema tipo di Regolamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2127 del 30 dicembre 2005, con la quale si approva l'organigramma privacy regionale che individua i Responsabili e gli Incaricati - sia interni che esterni - dei trattamenti dei dati, ai sensi del Codice, e provvede alla individuazione dei soggetti a cui delegare l'esercizio della titolarità dei trattamenti medesimi;

CONSIDERATO che l'Area 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione, Avanzamento Progetti - ha provveduto, previa procedura ad evidenza pubblica, a ricognere i trattamenti di dati sensibili e giudiziari che la Regione Campania deve effettuare in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché l'individuazione delle operazioni eseguibili, redigendo singole schede per ogni tipo di trattamento di cui è titolare la Regione Campania;

CONSIDERATO che il servizio Attività generale in materia di trattamento dati e diritto d'accesso-Rapporti con l'URP, istituito con deliberazione G.R. 1637 del 20 agosto 2004 presso l'A.G.C. AA.GG. della Giunta Regionale, svolge funzioni di coordinamento e consulenza alle diverse unità organizzative preposte al trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Campania, anche mediante l'emanazione di circolari esplicative circa le innovazioni normative in materia;

CONSIDERATO CHE

a. con delibera di Giunta Regionale n. 4844 del 25 ottobre 2002 veniva approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza Informatica della Regione Campania in ottemperanza dell'art. 6 del DPR 318 del 28 luglio 1999 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675"

b. il Settore CRED, d'intesa con il Settore Sistemi Informativi incardinati nell'A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, predisponne il nuovo "Documento Programmatico sulla sicurezza delle informazioni", che sostituiva integralmente il suddetto D.P.S.;

c. con delibera di Giunta Regionale n. 745 del 24 giugno 2005 si provvedeva ad approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza delle Informazioni della Giunta della Regione Campania, che sostituiva integralmente il precedente D.P.S. approvato con DGR n.

4844 del 25 ottobre 2002 e che tale documento è aggiornato e fatto approvare annualmente a cura del competente Settore C.R.E.D.;

STABILITO che l'attuazione ed il rispetto di quanto previsto nel richiamato DPS sono demandati a tutte le Aree di coordinamento, a tutti i settori, alla segreteria particolare del Presidente, alle segreterie particolari degli assessori, nonché a tutte le strutture previste dall'attuale organizzazione della Presidenza e del P.O.R. che utilizzano la Intranet Regionale;

CONSIDERATO altresì che il potere di approvare i regolamenti è attribuito, ai sensi del vigente Statuto della Regione Campania, approvato con L. 22 maggio 1971, n. 348, al Consiglio Regionale della Campania;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 24 marzo 2006, che afferma la riserva di competenza regolamentare in favore del Consiglio regionale della Campania;

VISTA la legge regionale nr. 11 del 4 luglio 1991, recante "ordinamento amministrativo della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTO il dlvo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.,

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo regionale

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa e che s'intendono qui integralmente riportate

Di approvare la proposta di "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 196/03" comprensivo degli allegati A e B contenenti, quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza:

1) della Regione, degli Enti e delle Agenzie Regionali, degli Enti controllati e vigilati dalla Regione (Allegato A);

2) delle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico, delle Aziende Universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (Allegato B).

Di disporre l'inoltro al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione a norma di legge.

Di ordinarne la pubblicazione sul BURC unitamente alla presente delibera.

Il Segretario
Santa Brancati

Il Presidente
Antonio Valiante